



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di MOLFETTA

Banchina Seminario, s.n. 70056 MOLFETTA – Tel.080/3971076 – Fax.080/3971727

Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/molfetta/ - e-mail: cpmolfetta@mit.gov.it – Pec: cp-molfetta@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 03/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

- VISTO** il Capitolo XI-2 della Convenzione Internazionale SOLAS 74/84 recante “Misura speciali per migliorare la sicurezza marittima”;
- VISTO** il Codice ISPS (International Ship and Port Facility Code);
- VISTO** il Regolamento (CE) 725/2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 203 del 06.11.2007 - Attuazione della direttiva 2005/65/CE recante “Miglioramento della sicurezza dei porti”;
- VISTO** il “Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali” – Edizione 26 aprile 2007;
- VISTA** la propria Ordinanza n.37/2004 in data 30.06.2004 con la quale è stata regolamentata la procedura degli accosti portuali interessati al naviglio internazionale, alla luce delle vigenti disposizioni in materia di “Port Security” emanate dai competenti Organismi internazionali;
- VISTO** il Port Facility Security Assessment del porto di Molfetta, approvato con decreto di questo Comando n. 134/2013 in data 09.12.2013;
- VISTO** il Port Facility Security Plan del porto di Molfetta, approvato con decreto n. 32/2014 in data 04.03.2014, modificato con decreto n. 86/2016 in data 12.09.2016 e con decreto n. 71/2017 in data 11.09.2017 di questo Comando;
- VISTO** il Port Security Assessment del porto di Molfetta approvato con decreto di questo Comando n. 25/2015 in data 19.03.2015;
- VISTO** il Piano Provinciale “Cristoforo Colombo” recante “Disposizioni relative alla prevenzione, al controllo ed alla repressione di atti terroristici condotti nell’ambito del porto di Molfetta” – Edizione 2016;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 182 del 23.06.2003 “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relative agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico” e ss.mm. ed ii.;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 07/2017 in data 20.03.2017 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Molfetta”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 28/2008 in data 17.06.2008 che ha reso esecutivo il regolamento del porto di Molfetta;

VISTI i verbali di riunione del Comitato di Sicurezza Portuale in data 08.06.2017 e 14.09.2017;

RITENUTO necessario disciplinare la zona antistante la Port Facility del porto di Molfetta;

VISTI gli artt. 17, 30, 62, 63, 65, 68, 81, 407, 409 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 62, 63, 64, 65, 71, 73 e 74 e del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

E' istituita l'**area di servizio** nel Molo Foraneo del porto di Molfetta, nella parte antistante la Port Facility, meglio individuata dalla planimetria allegata alla presente ordinanza.

L'area sarà destinata prioritariamente all'utilizzo dell'isola ecologica ivi presente, da utilizzare per il deposito dei rifiuti prodotti da motopescherecci, in attesa di apposita regolamentazione una volta entrata in funzione.

In caso di situazioni discendenti dall'applicazione del "Piano Cristoforo Colombo", tale area sarà opportunamente recintata mediante l'apposizione di new jersey e fungerà da "filtro" della zona di security.

ORDINA

ARTICOLO 1

In caso di chiusura dell'area di "prefiltro", è vietato il transito dei veicoli e dei pedoni e l'ormeggio delle unità navali lungo la banchina.

Potrà avere accesso solo il personale ed i mezzi delle forze Armate e di Polizia, in ragione del loro ufficio ed in conformità a quanto previsto dal "Piano Cristoforo Colombo". I contravventori saranno sanzionati a norma di legge.

ARTICOLO 2

Il Port Facility Security Officer provvederà, su disposizione dell'Autorità Marittima, alla sistemazione dei new jersey a servizio, in relazione alle esigenze del caso.

ARTICOLO 3

Salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita, i contravventori alla presente Ordinanza saranno sanzionati, in relazione all'effettiva violazione commessa, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell'art. 1224 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione della stessa nella pagina "Ordinanze" del sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/molfetta nonché l'opportuna diffusione tramite i locali enti e organi di informazione.-

Molfetta, lì 25/01/2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Nicola ALBINO

“(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993)”



Image © 2017 TerraMetrics

ZONA PORT
FACILITY

AREA DI
SERVIZIO

GO